

COMUNE DI FAGGIANO

SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021

(art. 11 della Legge 9/12/98 n. 431)

IL SINDACO

PREMESSO che con l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO che la Regione Puglia, ha individuato i criteri e requisiti per l'accesso ai contributi e ha assegnato al Comune di Foggiano con determina dirigenziale n. 412 del 09.12.2022 la somma di € **23.485,67** cui si aggiunge la compartecipazione di questo Comune di € **4.697,13 (20%)** per una disponibilità totale pari ad € **28.182,80**;

VISTA la determinazione con cui è stato approvato il presente Bando Pubblico;

RENDE NOTO

che possono accedere ai contributi i nuclei familiari che nell'anno 2021 si trovavano in una delle seguenti condizioni o FASCE:

- a) **Reddito annuo imponibile complessivo**, non superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- b) **Reddito annuo imponibile complessivo**, non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica pari a € 15.250,00 (D.M. del 7/6/99) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Al reddito annuo vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata una o più della seguente documentazione:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Il reddito annuo imponibile da considerare è quello relativo all'anno 2021 (presentato nel 2022); il canone di locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali riferito all'anno 2021.

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dell'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 45/2017 è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Saranno escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2021 hanno:
 - titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n.10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio.
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi di imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale;
- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari attraverso le modalità dallo stesso ente indicate con propri messaggi istituzionali, a firma del Direttore Generale, n. 1244 del 18/03/2022 e n. 3782 del 19/10/2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati all'apposita categoria del SIUSS (ex Casellario dell'Assistenza) denominata "A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza". La mancata trasmissione all'INPS, tramite il portale SIUSS, da parte dei Comuni dei dati richiesti rende inapplicabili le dovute compensazioni dei contributi per locazione sul reddito di cittadinanza, gestite in modalità automatizzata dallo stesso Ente previdenziale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per;

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98 decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1-A8-A9,
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (n. 5 persone ed oltre o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali);

Le domande, debitamente compilate sui moduli predisposti, disponibili sul sito ufficiale del Comune all'indirizzo www.comune.faggiano.ta.it ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, dovranno pervenire a questo Ente inderogabilmente **entro e non oltre il 07.02.2023 pena esclusione del beneficio**, corredate dai seguenti documenti:

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Richiedente/Dichiarante;
2. Copia dichiarazione dei redditi 2021 (CUD - 730 – UNICO 2022) o ISEE in corso di validità;
3. Copia contratto di locazione in regola con le vigenti norme;
4. Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione 2021;
5. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 (modello F23);
6. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione del richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali e/o di che contribuisce al pagamento del canone di locazione, complete di generalità;

2. Autocertificazione del soggetto che contribuisce al pagamento del canone circa la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del suo reddito familiare anno 2021;

Saranno escluse le domande incomplete e non corredate dei documenti richiesti.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Il Comune provvederà ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente avvalendosi degli organi competenti.

Foggiano lì 03.01.2023

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Dott. Luca Maiorano

Il Sindaco
F.to Antonio CARDEA